



## **Decreto Dirigenziale n. 42 del 11/04/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STOCCAGGIO DI GNL DELLA CAPACITA' COMPLESSIVA DI 300 M3 NEL COMUNE DI SALERNO" - PROPONENTE: SOC. SOL GAS PRIMARI S.R.L. - CUP 8151.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- f. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- g. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- i. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- j. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- k. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al paragrafo 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 677171 del 16/10/2017 contrassegnata con CUP 8151, la Soc. Sol Gas Primari S.r.l., con sede legale in via G. Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Intervento di realizzazione di stoccaggio di GNL della capacità complessiva di 300 m3 nel comune di Salerno";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all'Ing. Di Caprio Gianfranco;
- c. che sono state acquisite le integrazioni amministrative richieste con nota n. 754298 del 16/11/2017 e quelle tecniche richieste con nota n.37130 del 18/01/2018;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20.02.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti motivazioni:*

*Il progetto di installazione di un nuovo deposito di GNL all'interno dello Stabilimento SOL di Salerno, sito in un'area industriale, può ritenersi privo di impatti ambientali significativi, sia per le componenti ambientali che per gli insediamenti limitrofi. L'unico impatto potenzialmente significativo è quello relativo al rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Tuttavia il rispetto della severa normativa che regola la materia e l'acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti in materia rappresenta un elemento di garanzia anche in relazione al rischio di incidente rilevante.*

*Entrando nel merito delle osservazioni pervenute e tenuto conto anche delle controdeduzioni, si deduce quanto segue.*

*Includere nello Studio Preliminare Ambientale le osservazioni ed integrazioni che saranno richieste dal Comitato Tecnico Regionale della Campania nell'ambito della procedura per l'ottenimento del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 105/2015*

*Il nulla osta di cui sopra è stato correttamente richiesto dal proponente e, nel periodo di svolgimento dell'istruttoria, è anche pervenuto. Appare evidente che le osservazioni e le integrazioni richieste dallo stesso non possono essere contenute nello Studio Preliminare Ambientale. Quest'ultimo documento, infatti, è necessario all'esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (che si svolge autonomamente) e costituisce solo uno dei diversi "passaggi" che portano all'autorizzazione finale. Al più il rispetto di quanto osservato dal Comitato Tecnico Regionale della Campania o, ancor meglio, di quanto prescritto, diventa condizione obbligatoria per l'avvio dei lavori ed il successivo esercizio delle attività. Caso diverso sarebbe stato quello in cui il nulla osta in questione fosse già stato ottenuto prima dell'avvio della valutazione ambientale.*

*Integrare lo Studio Preliminare Ambientale con le valutazioni indicate nel paragrafo 4 della relazione tecnica*

*Lo Studio Preliminare Ambientale è stato, di fatto, integrato mediante le controdeduzioni.*

*Solo a titolo di esempio, il paragrafo 4 contiene tra le osservazioni quella in cui si lamenta l'assenza di valutazione delle conseguenze derivanti dall'insorgere di fenomeni di rollover, RPT o BLEVE. A prescindere da quanto già contro dedotto dal proponente, per la presente valutazione sono stati esaminati i contenuti della "Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione" predisposto nel 2013 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. In essa sono descritti possibili effetti fisici richiamati nella*

*norma UNI EN 1160/98 (poi abrogata in data 8/10/2015) ovvero il rollover, RPT e BLEVE. Per il primo effetto, dopo una descrizione dello stesso, è detto che “occorre evidenziare che il fenomeno del rollover interessa serbatoi con capacità superiore ai 30.000 galloni corrispondenti a 113.000 litri (ovvero 113 mc)”; per il secondo che “le transizioni rapide di fase (RPT) derivanti dal versamento di GNL su acqua, sono state rare e con conseguenze limitate”; per il terzo, infine, che “è altamente improbabile che una BLEVE avvenga in un’installazione di GNL, o perché il GNL è immagazzinato in un serbatoio che subisce una rottura a bassa pressione (e in cui la velocità di formazione del vapore è bassa), o perché esso viene immagazzinato e trasferito in contenitori e tubazioni in pressione, coibentati, che sono quindi protetti contro l’incendio”.*

*Assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, la nuova attività, in aggiunta a quella esistente, che la SOL Gas Primari S.r.l. intende realizzare può dar luogo a “possibili impatti ambientali significativi” (D. Lgs. 152/06 s.m.i. art. 19, comma 5) che possono interessare anche aree esterne allo stabilimento*

*L’art. 19, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”.*

*Appare evidente, quindi, che è l’Autorità Competente a stabilire se assoggettare o meno un intervento a procedimento VIA e, qualora decida di non assoggettarlo, dove specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione (basandosi sui criteri pertinenti elencati nell’allegato V) e definendo le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.*

*Nel caso di specie, ritenendo il rischio di incidente rilevante il solo impatto ambientale significativo (valutando gli altri o inesistenti, o trascurabili) la prescrizione, che è poi obbligo di legge, di acquisire il nulla osta da parte del Comitato Tecnico Regionale consente di poter escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. È doveroso aggiungere che anche in caso di “incidente rilevante”, così come definito dal D. Lgs. 105/2015, l’entità dell’impatto sarebbe limitata al più ai vicini dintorni del confine di stabilimento”.*

- b. che l’esito della Commissione del 20.02.2018- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Sol Gas Primari S.r.l con nota prot. reg. n. 156006 del 08/03/18;
- c. che la Soc. Sol Gas Primari S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 28/07/2017, agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all’emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 20/02/2018, il progetto "Realizzazione di stoccaggio di GNL della capacità complessiva di 300 m3 nel comune di Salerno", proposto dalla Soc. Sol Gas Primari S.r.l., con sede legale in Via G Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB), con le seguenti motivazioni.

Il progetto di installazione di un nuovo deposito di GNL all'interno dello Stabilimento SOL di Salerno, sito in un'area industriale, può ritenersi privo di impatti ambientali significativi, sia per le componenti ambientali che per gli insediamenti limitrofi. L'unico impatto potenzialmente significativo è quello relativo al rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Tuttavia il rispetto della severa normativa che regola la materia e l'acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti in materia rappresenta un elemento di garanzia anche in relazione al rischio di incidente rilevante.

Entrando nel merito delle osservazioni pervenute e tenuto conto anche delle controdeduzioni, si deduce quanto segue.

Includere nello Studio Preliminare Ambientale le osservazioni ed integrazioni che saranno richieste dal Comitato Tecnico Regionale della Campania nell'ambito della procedura per l'ottenimento del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 105/2015

Il nulla osta di cui sopra è stato correttamente richiesto dal proponente e, nel periodo di svolgimento dell'istruttoria, è anche pervenuto. Appare evidente che le osservazioni e le integrazioni richieste dallo stesso non possono essere contenute nello Studio Preliminare Ambientale. Quest'ultimo documento, infatti, è necessario all'esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (che si svolge autonomamente) e costituisce solo uno dei diversi "passaggi" che portano all'autorizzazione finale. Al più il rispetto di quanto osservato dal Comitato Tecnico Regionale della Campania o, ancor meglio, di quanto prescritto, diventa condizione obbligatoria per l'avvio dei lavori ed il successivo esercizio delle attività. Caso diverso sarebbe stato quello in cui il nulla osta in questione fosse già stato ottenuto prima dell'avvio della valutazione ambientale.

Integrare lo Studio Preliminare Ambientale con le valutazioni indicate nel paragrafo 4 della relazione tecnica

Lo Studio Preliminare Ambientale è stato, di fatto, integrato mediante le controdeduzioni.

Solo a titolo di esempio, il paragrafo 4 contiene tra le osservazioni quella in cui si lamenta l'assenza di valutazione delle conseguenze derivanti dall'insorgere di fenomeni di rollover, RPT o BLEVE. A prescindere da quanto già contro dedotto dal proponente, per la presente valutazione sono stati esaminati i contenuti della "Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione" predisposto nel 2013 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. In essa sono descritti possibili effetti fisici richiamati nella norma UNI EN 1160/98 (poi abrogata in data 8/10/2015) ovvero il rollover, RPT e BLEVE. Per il primo effetto, dopo una descrizione dello stesso, è detto che "occorre evidenziare che il fenomeno del rollover interessa serbatoi con capacità superiore ai 30.000 galloni corrispondenti a 113.000 litri (ovvero 113 mc)"; per il secondo che "le transizioni rapide di fase (RPT) derivanti dal versamento di GNL su acqua, sono

*state rare e con conseguenze limitate*"; per il terzo, infine, che *"è altamente improbabile che una BLEVE avvenga in un'installazione di GNL, o perché il GNL è immagazzinato in un serbatoio che subisce una rottura a bassa pressione (e in cui la velocità di formazione del vapore è bassa), o perché esso viene immagazzinato e trasferito in contenitori e tubazioni in pressione, coibentati, che sono quindi protetti contro l'incendio"*.

Assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto, la nuova attività, in aggiunta a quella esistente, che la SOL Gas Primari S.r.l. intende realizzare può dar luogo a *"possibili impatti ambientali significativi"* (D. Lgs. 152/06 s.m.i. art. 19, comma 5) che possono interessare anche aree esterne allo stabilimento

L'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che *"L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi"*.

Appare evidente, quindi, che è l'Autorità Competente a stabilire se assoggettare o meno un intervento a procedimento VIA e, qualora decida di non assoggettarlo, dove specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione (basandosi sui criteri pertinenti elencati nell'allegato V) e definendo le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Nel caso di specie, ritenendo il rischio di incidente rilevante il solo impatto ambientale significativo (valutando gli altri o inesistenti, o trascurabili) la prescrizione, che è poi obbligo di legge, di acquisire il nulla osta da parte del Comitato Tecnico Regionale consente di poter escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. È doveroso aggiungere che anche in caso di *"incidente rilevante"*, *così come definito dal D. Lgs. 105/2015, l'entità dell'impatto sarebbe limitata al più ai vicini dintorni del confine di stabilimento"*.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente Soc. Sol Gas Primari S.r.l.;
  - 3.2 all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
  - 3.3 al Comune di Salerno,
  - 3.4 alla UOD 50 17 09 Autorizzazioni Ambientali, Rifiuti Salerno;
  - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio